



**TRIBUNALE BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa n. **720/2020 R.G.**  
promossa da

**Z. avv. V.** (avv. V. Z.)  
contro  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (convenuto contumace)

**ORDINANZA**  
**(art. 702 – ter, comma 2, c.p.c.)**

Il giudice,  
esaminati gli atti e i documenti di causa;  
analizzate le questioni controverse;  
osserva quanto segue.

**1.**

L'avv. V. Z. ha promosso, nelle forme del procedimento sommario di cognizione (artt. 702 – bis e ss., c.p.c.), una causa contro il Ministero della Giustizia per ottenere il pagamento <<a carico dello Stato – Ministero della Giustizia>> della somma di euro 2.767,00 <<(importo già ridotto del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002)>>, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e agli accessori di legge, <<a titolo di compenso per la ... attività difensiva>> da lui svolta davanti al Tribunale di Ferrara nel procedimento di separazione consensuale n. 3968/15 R.G., nell'interesse e su mandato della signora M. A., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Come chiaramente illustrato nel ricorso introduttivo, il presente procedimento è stato instaurato alcuni anni dopo che l'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'avv. Z. era stata dichiarata tardiva dal giudice dell'omologa della separazione consensuale, ossia il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale.

**2.**

La domanda, così è esplicitato nel ricorso, è stata proposta davanti al Tribunale di Bologna in applicazione dell'art. 25 c.p.c., sul rilievo che il creditore è domiciliato a Ferrara, mentre a Bologna ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Come si legge nel ricorso, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato l'art. 25 c.p.c. opera come eccezione alle regole generali: dunque, se l'amministrazione è convenuta il distretto competente <<si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda>>. Per individuare il *forum destinatae solutionis*, si legge sempre nel ricorso, <<occorre tenere presente quanto disposto dalle norme sulla contabilità pubblica, che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato>>.



**3.**

Ricorso e decreto sono stati notificati all'Avvocatura dello Stato di Bologna a mezzo PEC il 6 giugno 2020.

**4.**

Nonostante la regolare notifica, il Ministero convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

**5.**

Il ricorrente ha illustrato le sue ragioni sia con una nota scritta autorizzata dal giudice, come richiesto nel decreto di fissazione dell'udienza, sia con gli argomenti esposti nell'udienza in presenza.

**6.**

Sulla scorta delle allegazioni e produzioni del ricorrente, i fatti rilevanti per la decisione possono essere così riassunti:

- l'avv. Z., quale difensore di fiducia, ha assistito la signora M. A. nel procedimento per separazione consensuale n. 3968/15 R.G. Vol. instaurato dalla sua cliente, unitamente al marito (anch'esso difeso dall'avv. Z.), davanti al Tribunale di Ferrara;

- già prima del deposito del ricorso congiunto datato 5 novembre 2015, la signora M. A. era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 192 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara assunta nell'adunanza consiliare del 29 settembre 2015, richiamata nell'intestazione del ricorso ex art. 711 c.p.c. e prodotta in copia come allegato 4;

- il 12 gennaio 2016 si è tenuta l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente designato;

- il procedimento per separazione consensuale si è concluso con decreto di omologa emesso il 12 gennaio 2016 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, depositato in via telematica il 30 gennaio 2016;

- il 22 agosto 2017 l'avv. Z. ha depositato istanza per la liquidazione del compenso a lui spettante quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto la liquidazione della somma (già dimezzata ex art. 130, d.p.r. n. 115/2002) di euro 2.767.00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

- con decreto deliberato il 20 settembre 2017 e comunicato via PEC il 23 settembre 2017, il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione in quanto <<tardiva poiché depositata in data successiva alla definizione del procedimento>>.

**7.**

Il decreto deliberato il 20 settembre 2017 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, affetto da un evidente, ma non rilevante, errore materiale nell'indicazione della parte assistita e ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in esso infatti è menzionato il marito della signora A.), è così formulato:

*<<Il Collegio, vista l'istanza di liquidazione competenze e spese depositata dall'avv. Z. V. per l'attività svolta in favore di A. K.*

*visto il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;*

*rilevato che l'istanza è tardiva poiché depositata in data successiva alla definizione del procedimento*

*PQM*

*dichiara inammissibile l'istanza.*

*MANDA*

*alla Cancelleria per le comunicazioni di rito>>.*

**8.**



Come pacifico (v. i chiarimenti resi dal ricorrente sulle questioni sollevate dal giudice), il predetto decreto del Tribunale di Ferrara non è stato impugnato.

**9.**

Nell'atto introduttivo del presente procedimento, lo stesso avv. Z., riportando altresì il principio di diritto enunciato da **Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448** (che però aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'avvocato allora ricorrente e ciò per la ragione enunciata al par. 2 della motivazione), ha illustrato ampiamente le ragioni per cui, contrariamente all'interpretazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 accolta dal Tribunale di Ferrara, non vi è alcuna decadenza a carico del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui l'istanza si riferisce.

Pur ritenendo <<la decisione assunta dal Tribunale di Ferrara, contraria ai principi sopra enunciati e alle direttive fornite dal Ministero della Giustizia>>, il ricorrente, richiamati alcuni precedenti di merito, ha dichiarato di voler esercitare <<una autonoma azione per il recupero del credito pecuniario vantato nei confronti dello Stato>>.

Come si legge nel ricorso, l'avv. Z. ha altresì invocato una decisione del Tribunale di Ferrara (si tratta di un'ordinanza deliberata il 20 giugno 2017, il cui testo è prodotto come doc. 8) <<che, a fronte di un ricorso di un difensore del Foro di Ferrara ex art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione di patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza del Tribunale di Bologna, quale foro erariale>> e, sulla scorta di tale precedente, ha precisato <<infine, per quanto occorrer possa, che non si ritiene applicabile nel caso di specie l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 che disciplina la "liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente", escludendo la liquidazione nei confronti dello Stato che non è cliente del difensore, ma solo obbligato al pagamento in virtù delle norme disciplinanti il patrocinio a spese dello Stato; né l'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 150/2011, poiché non si formula opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (è solo in questa ipotesi che la competenza è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga la competenza territoriale del Giudice di prossimità per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato: Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza 05/06-2014 n. 12668)>>.

**10.**

Il ricorrente ha dunque chiesto, in sostanza, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 2.767,00 (oltre rimborso forfettario, CPA e IVA) <<oltre rivalutazione ed interessi moratori sino al saldo effettivo>>, nonché <<il riconoscimento delle spese legali in favore del sottoscritto patrocinio che ha agito in proprio ex art. 86 c.p.c. per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, nonché il rimborso delle anticipazioni sostenute per l'instaurazione del giudizio>>.

**11.**

Si tratta ora di verificare l'ammissibilità del ricorso così come proposto, atteso che a norma dell'art. 83, commi 1 e 2, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato <<è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto>> e che, nel caso ora in esame, l'autorità giudiziaria che ha proceduto va identificata nel Tribunale di Ferrara (in composizione collegiale).

**12.**

Tra gli antecedenti di fatto allegati a fondamento della domanda di condanna proposta nelle forme del procedimento sommario di cognizione introdotto contro il Ministero della Giustizia, il ricorrente pone, tra l'altro, il decreto collegiale deliberato il 20 settembre 2017 con cui il Tribunale



di Ferrara ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione del compenso depositata il 22 agosto 2017.

Come già osservato, tale decreto collegiale non è stato impugnato dall'odierno ricorrente.

Verosimilmente, e in tal senso si è espresso il ricorrente, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione sulla base del comma 3 *bis* dell'art. 83, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto con l'art. 1, comma 783, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in SO n. 70, relativo alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), in vigore dal 1 gennaio 2016, a norma del quale <<Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta>>: e cioè sul presupposto, ricavato in via interpretativa, che l'istanza di liquidazione depositata dal difensore dopo la pronuncia del decreto che ha definito il procedimento per separazione consensuale fosse tardiva e che dunque il difensore fosse incorso in una decadenza (*contra*, **Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448** e **Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19733**, secondo cui l'art. 83, comma 3-*bis*, d.p.r. n. 115/2002 è una disposizione volta ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione senza stabilire termini di decadenza per la presentazione dell'istanza né la perdita della *potestas iudicandi* del giudice - davanti al quale si è svolto il giudizio di merito presupposto - una volta che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la fase giudiziale di riferimento; nella giurisprudenza di merito, v., fra gli altri precedenti, Trib. Mantova, 29 settembre 2016, Trib. Reggio Emilia, 6 dicembre 2017, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 4, 1221).

Ad ogni modo, è evidente che il presente giudizio non ha ad oggetto il controllo della correttezza dell'interpretazione accolta dal Tribunale di Ferrara con il decreto collegiale deliberato il 20 settembre 2017.

### 13.

Rispondendo a specifica questione sollevata dal giudice, il ricorrente ha precisato che: <<Pur in difetto di impugnazione, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso, si è ritenuto di non essere decaduti dal diritto al pagamento del compenso e di essere legittimati a richiedere autonoma liquidazione in via ordinaria per le prestazioni professionali svolte in favore della sig.ra M. A., ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione; così si è proceduto all'instaurazione del giudizio de quo avanti al Tribunale di Bologna>>.

Il ricorrente ha altresì precisato di non aver in precedenza instaurato un giudizio ex art. 702-*bis* c.p.c. davanti al Tribunale di Ferrara, essendogli noto l'orientamento di quell'ufficio che, in un caso analogo, con ordinanza 20 giugno 2017 (menzionata nel ricorso, prodotta come doc. 8, e qui già citata nel paragrafo 9) aveva già dichiarato la propria incompetenza territoriale <<per essere invece competente il Tribunale di Bologna quale foro erariale (v. doc. n. 8 del ricorso)>>. A tal proposito, il ricorrente ha depositato, quale precedente favorevole alla sua prospettazione, l'ordinanza, di accoglimento della domanda di liquidazione del compenso, pronunciata dal Tribunale di Bologna nel giudizio riassunto dopo la predetta declaratoria di incompetenza deliberata il 20 giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara. Invero, **Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre 2017**, questo il precedente ora invocato dall'avv. Z., <<al fine di evitare cortocircuiti decisori>> si è limitata ad <<una mera presa d'atto>> dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Ferrara (il primo, un decreto collegiale che – come nel caso ora in esame - aveva dichiarato tardiva l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore dopo il deposito del decreto di omologa della separazione giudiziale; il secondo, l'ordinanza monocratica 20 giugno 2017 che, nel giudizio ex art. 702 *bis* c.p.c. contro il Ministero della Giustizia, aveva ravvisato la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna in base al foro erariale ex art. 25 c.p.c.) e, pur non condividendo l'orientamento espresso nelle due decisioni del Tribunale di Ferrara, ha ravvisato <<i presupposti per la presentazione da parte dell'avvocato B. di una domanda di condanna a pagamento somma veicolata da ricorso ex art. 702 bis c.p.c.>>, e ciò sul rilievo che <<una volta che sia stata negata



*l'ammissibilità della liquidazione c.d. "endo-procedimentale", permane il diritto del professionista legale di agire nelle sedi ordinarie per vedersi riconoscere e liquidare il compenso maturato per l'attività prestata in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato>>. Detta ordinanza dunque, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha liquidato il compenso in favore del difensore e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma liquidata, compensando però le spese processuali (<<In considerazione di quanto prima esposto con riferimento alla peculiare posizione del MINISTERO, considerati altresì i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in punto a competenza per la liquidazione del compenso in favore di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento civile (laddove l'istanza sia stata presentata dal difensore dopo la definizione del procedimento), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti>>).*

Peraltro, sul punto non vi è un orientamento univoco del Tribunale di Bologna.

Anzi, vi è un precedente di segno opposto, la cui <<correttezza>> è stata ravvisata, sia pur in via incidentale, dalla stessa Cassazione. Si tratta di un'ordinanza, emessa a definizione di un procedimento ex art. 702 - bis c.p.c. analogo a quello ora introdotto dall'avv. Z. e sempre relativo ad una istanza di liquidazione di compenso per attività svolta davanti al Tribunale di Ferrara, che ha dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia. La sostanziale <<ragione>> di tale declaratoria è stata individuata dalla Cassazione <<nel fatto che la parte abbia inteso agire in sede ordinaria nei confronti del Ministero senza aver prima esaurito le vie ordinarie di contestazione della legittimità del provvedimento che il legislatore ha previsto debba essere adottato ai fini della liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo quindi che tale circostanza fosse ostativa alla deducibilità del diritto nelle forme della cognizione sommaria>>: queste le parole di Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448, la cui articolata motivazione, che affronta questioni diverse, è stata invero invocata dall'odierno ricorrente a supporto della propria domanda.

Ed infatti **Trib. Bologna, ord. 18 settembre 2017**, ossia la decisione emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. ed esaminata da Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 (in quel caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso *per saltum* proposto dal difensore in violazione dell'art. 702-quater c.p.c.), ha accolto una soluzione diversa da quella del precedente invocato dal ricorrente. Il caso concreto era esattamente sovrapponibile a quello qui in esame: vi era stata una declaratoria di inammissibilità dal parte del giudice del Tribunale di Ferrara che aveva definito il giudizio di merito e (a differenza di quando avvenuto nella vicenda analizzata da Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre 2017) non risulta che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fosse stato preventivamente proposto davanti al Tribunale di Ferrara. Nella contumacia del Ministero della Giustizia, Trib. Bologna, ord. 18 settembre 2017 ha respinto la domanda, osservando che:

- a) <<non sussiste legittimazione passiva del Ministero con riguardo alla domanda in sede di cognizione ordinaria proposta; né, peraltro, la parte ricorrente la motiva in alcun modo>>;
- b) <<viceversa [la parte ricorrente, n.d.r.] attesta di aver correttamente proceduto con la propria istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 82 T. U. Spese Giustizia; ed è evidente che il citato rigetto di tale istanza doveva essere impugnato ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 T.U. cit., ovviamente nel termine di legge, qualora parte ricorrente avesse voluto contestare la relativa delibazione>>.

#### 14.

Per risolvere la questione relativa all'ammissibilità del ricorso, occorre interrogarsi sulla via prescelta dall'odierno ricorrente in rapporto alle disposizioni in materia di spese di giustizia (sull'ambito di applicazione del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, v. l'art. 2).

La domanda giudiziale può essere proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al tribunale competente <<nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica>>.



Il ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* ora in esame dà per presupposto un diritto di credito dell'avv. Z. nei confronti del Ministero della Giustizia e più precisamente una pretesa suscettibile di essere fatta valere in via autonoma nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione volto alla tutela di condanna. E ciò fa sulla scorta di alcuni precedenti di merito, a loro volta fondati sull'assunto che, a norma dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, l'istanza di liquidazione del compenso deve ritenersi tardiva, e per ciò inammissibile, se presentata dal difensore dopo l'emissione del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta si riferisce.

Sull'interpretazione accolta dai precedenti invocati dal ricorrente si è pronunciata la corte di legittimità (**Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448** e **Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19733**; v. inoltre **Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11677**)

Peraltro, ai fini della presente decisione è sufficiente rilevare che l'accesso al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c. è previsto quale alternativa al processo ordinario.

In altri termini, se non è data azione di condanna esperibile nelle forme del giudizio ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica, il ricorso al procedimento sommario è inammissibile.

Ciò premesso, se, da un lato, è pacifica l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 14, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, poiché, in sostanza, il Ministero della Giustizia non è cliente del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (lo riconosce lo stesso ricorrente, sulle orme di **Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448**), dall'altro, il legislatore non prevede che quel difensore possa promuovere un autonomo giudizio ordinario di condanna (una causa <<*in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*>>) contro il Ministero della Giustizia, proprio perché il Ministero non è cliente del difensore e perché il diritto al compenso, sia pur fondato su presupposti di legge, sorge solo col <<*decreto di pagamento*>> emesso ai sensi degli artt. 82-83, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 <<*dall'autorità giudiziaria che ha proceduto*>> e <<*secondo le norme del ... testo unico*>> in materia di spese di giustizia (cfr., sulla nozione di <<*magistrato che procede*>>, contenuta nell'art. 168, d.p.r. cit., relativo al decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, **Cass., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 2074**, con riguardo alla diversa ipotesi di liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali). Decreto di pagamento che viene pronunciato <<*al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto*>> (così l'art. 83, comma 2, cit., che aggiunge <<*[...] per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione*>>; cfr. **Cass., sez. VI-1, ord. 15 ottobre 2020, n. 22281**; **Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11677**; **Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940**) ed è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero (art. 83, comma 3, cit.).

Ai sensi del t.u. spese di giustizia, la competenza a liquidare il compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio *de quo* appartiene dunque solo al giudice (non necessariamente civile né tanto meno necessariamente al tribunale in composizione monocratica) che ha definito il procedimento cui l'istanza si riferisce e che proprio in ragione di tale posizione, ossia del punto di osservazione in cui si trova, può, con piena cognizione di causa, valutare la qualità e l'efficacia dell'attività difensiva e dunque attribuire all'avvocato un equo compenso <<*tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa*>> (art. 82, d.p.r. cit.).

Il legislatore non prevede altra via.

Oltretutto, ai sensi dell'art. 136, d.p.r. cit., spetta solo all'autorità giudiziaria che ha proceduto



(o, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato: **Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940; Cass., sez. II, ord. 2 ottobre 2018, n. 23972**), nell'esercizio di un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti del giudizio di merito, la competenza a disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio, cui consegue il radicale diniego del compenso al difensore (**Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997**), se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. **Cass., sez. VI-2, ord. 27 novembre 2020, n. 27203; Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. II, ord. 17 ottobre 2018, n. 26060; Cass., sez. VI-2, ord. 6 dicembre 2017, n. 29144**; sulla valutazione spettante al <<giudice del patrocinio>> in tema di protezione internazionale, v. **Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020, n. 7788**; quanto allo stretto nesso tra liquidazione del compenso ed esito dell'attività difensiva, v. ora l'art. 130-bis, d.p.r. cit., che al comma 1 esclude la liquidazione del compenso al difensore <<quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile>) oppure se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione o una variazione delle condizioni reddituali (cfr. **Cass., sez. VI-2, ord. 21 luglio 2020, n. 15458**). In tali ipotesi, legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 170, d.p.r. cit., è solo la parte, mentre unico legittimato passivo è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso (v. **Cass., sez. VI-2, ord. 15 marzo 2019, n. 7486; Cass., sez. VI-2, ord. 29 gennaio 2019, n. 2517; Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997; Cass., sez. III, ord. 8 febbraio 2018, n. 3028**; cfr. inoltre **Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass., sez. I, ord. 3 giugno 2020, n. 10487; Cass., sez. VI-2, ord. 22 gennaio 2019, n. 1684**, secondo cui <<la nullità del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, in quanto disposta dal Presidente del Collegio, invece che dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato [...] integra un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc, in quanto costituisce esplicitazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cass 4362/ 2015); di conseguenza il giudice dell'opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002, quale giudice dell'impugnazione, rilevata anche d'ufficio la nullità della revoca, era tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass.19214/2015)>>; v. anche **Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80**). Il potere di revoca dell'ammissione al beneficio, che ove esercitato preclude in radice la liquidazione del compenso in favore del difensore e dunque è strettamente legato al potere (spettante alla <<autorità giudiziaria che ha proceduto>>, ossia al <<giudice del patrocinio>>, secondo la formula impiegata da **Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020, n. 7788**) di emettere il decreto di pagamento, non appartiene invece al giudice che sia adito con una domanda di condanna proposta, come nella specie, in via autonoma contro il Ministero della Giustizia. Ciò porta ad escludere che la liquidazione del compenso possa essere disposta da un giudice privo del potere di controllo, e revoca, riservato dall'art. 136, d.p.r. n. 115/2002 all'autorità giudiziaria che ha proceduto.

Per altro verso, contro il decreto di pagamento del compenso, o il decreto che quel compenso nega, è ammessa ex art. 84, d.p.r. n. 115/2002 (solo) l'opposizione del difensore ai sensi dell'art. 170, d.p.r. cit., da proporsi, secondo la previsione di cui all'art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nelle forme del rito sommario di cognizione: legittimato attivo è il solo difensore, legittimato passivo è il Ministero della Giustizia (**Cass., sez. VI-2, ord. 17 ottobre 2017, n. 24423; Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516**: si veda anche l'iter processuale che ha condotta alla pronuncia della più volte citata **Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19733**). Sul punto si rimanda, da ultimo, a **Cass., sez. VI-2, ord. 23 giugno 2020, n. 12320** e ai precedenti ivi richiamati. Secondo la Cassazione, nel regime introdotto dall'art. 170, d.p.r. n. 115/2002, come già nella vigenza della l. n. 319/1980, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il



giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta (da ultimo, **Cass., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2206**, nel senso che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedono non solo alla determinazione del *quantum* ma anche alla verifica dell'*an*: pertanto, la domanda non può essere rigettata per il solo fatto della mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da questo assistita).

Infine, come affermato dalla Cassazione, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro una amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133, d.p.r. cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (**Cass., sez. VI-2, ord. 29 novembre 2018, n. 30876**; **Cass., sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18583**). Il che conferma come la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio *de quo* abbia una sua autonomia formale rispetto al giudizio di merito ma vada pur sempre richiesta all'autorità che ha proceduto.

Le disposizioni di cui agli artt. 82-83 e 170, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 consentono al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un accesso pratico ed efficace ad un giudice al fine di ottenere la liquidazione del compenso (cfr., in un ben diverso contesto, **Corte EDU, prima sezione, 11 giugno 2020**, caso Kandarakis c. Grecia, ric. 48345/12 +2).

In conclusione, poiché la domanda di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel rispetto della disciplina, in punto di competenza e di rito (oltre che di criteri di liquidazione), prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e non instaurando un autonomo giudizio di cognizione ordinaria contro il Ministero della Giustizia davanti al tribunale in composizione monocratica, allora il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c., è inammissibile *ex art. 720-ter*, comma 2, c.p.c..

**15.**

Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Bologna, 17 febbraio 2021

Il giudice  
Antonio Costanzo

